

## COMMISSIONE II

## GIUSTIZIA

151.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ANTONIO BARGONE

## INDICE

	PAG.
<b>Sostituzione:</b>	
Bargone Antonio, <i>Presidente</i> .....	3
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
Senatori Onorato e Covi: Modifiche al codice penale in tema di delitti contro la pubblica amministrazione ( <i>Approvata dalla II Commissione permanente del Senato</i> ) (5707) .....	3
Bargone Antonio, <i>Presidente</i> .....	3, 4
Nicotra Benedetto Vincenzo (gruppo DC), <i>Relatore</i> .....	3
Orlandi Nicoletta (gruppo comunista-PDS) .....	4
Sorice Vincenzo, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> .....	4
<b>Votazione nominale:</b>	
Bargone Antonio, <i>Presidente</i> .....	5

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 13,55.**

VINCENZO CICONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

#### Sostituzione.

PRESIDENTE: Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, il deputato Sorice sostituisce il deputato Carlo Casini per la seduta odierna.

**Seguito della discussione della proposta di legge senatori Onorato e Covi: Modifiche al codice penale in tema di delitti contro la pubblica amministrazione (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (5707).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Onorato e Covi: « Modifiche al codice penale in tema di delitti contro la pubblica amministrazione », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 maggio 1991.

Comunico che la I Commissione ha espresso, nella seduta del 4 luglio 1991, parere favorevole sulla proposta di legge.

L'onorevole Nicotra ha facoltà di svolgere la relazione.

VINCENZO BENEDETTO NICOTRA, *Relatore*. Come i colleghi ricorderanno nelle sedute del 9 e del 17 luglio scorsi la Commissione aveva manifestato perples-

sità su alcune delle disposizioni approvate dal Senato. Nel raccomandare comunque — vista la ristrettezza del tempo che manca alla fine della legislatura — l'approvazione del provvedimento dal testo trasmessoci dal Senato desidero ricordare che la proposta di legge, all'articolo 1, inserisce, all'articolo 316-bis del codice penale, dopo le parole « ente pubblico » le altre « o dalle Comunità europee », visto che il fenomeno delle frodi comunitarie richiede un adeguamento del nostro ordinamento. L'estensione, perciò, nasce dall'esigenza di includere nella previsione di legge tutti gli atti commessi in ambito europeo da parte di soggetti italiani.

Con l'articolo 2, che inserisce nell'articolo 321 del codice penale il riferimento all'articolo 319-ter, si estende la previsione della punizione a carico del corruttore anche alla fattispecie di corruzione in atti giudiziari, colmando così una lacuna dell'ordinamento.

L'articolo 3 concerne esclusivamente una modifica di natura tecnico-formale all'articolo 322 del codice penale (come sostituito dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1990, n. 86), che ne chiarisce la portata.

L'articolo 4 riguarda la nozione di pubblico ufficiale e sostituisce, al primo comma dell'articolo 357 del codice penale, la parola « giurisdizionale » con l'altra « giudiziario » in modo da chiarire che è pubblico ufficiale anche il pubblico ministero.

Da ultimo, viene sostituito anche il secondo comma del citato articolo 357, allo scopo di distinguere diverse ipotesi in ordine alla identificazione della pubblica funzione amministrativa. Come i

colleghi ricorderanno, nelle sedute del 9 e 17 luglio 1991 era stata fatta presente l'opportunità di sostituire le parole « dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione » con le altre « dalla formazione o dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione » onde distinguere ulteriormente anche tra queste ipotesi, ai fini dell'identificazione della funzione. Infatti, la pubblica funzione amministrativa è caratterizzata non già dalla formazione « e » dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione bensì dalla formazione « o » dalla manifestazione della predetta volontà in quanto possono esservi attività amministrative che, per l'appunto, attengono soltanto alla formazione e non anche alla manifestazione della volontà dell'amministrazione pubblica.

Allo scopo di consentire la definitiva approvazione del provvedimento, che sicuramente migliora la normativa vigente, ribadisco l'opportunità di approvare senza modificazioni il testo trasmesso dal Senato.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**NICOLETTA ORLANDI.** Il gruppo comunista-PDS, richiamandosi al dibattito già svolto in Commissione, sin d'ora dichiara che voterà a favore del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**VINCENZO SORICE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Rifacendosi alle considerazioni svolte nelle sedute del 9 e del 17 luglio 1991 e visto il tempo a disposizione, il Governo consente con il relatore e si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento nel testo del Senato.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presen-

tati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 1.

1. Nell'articolo 316-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della legge 26 aprile 1990, n. 86, dopo le parole « ente pubblico » sono inserite le seguenti: « o dalle Comunità europee ».

(È approvato).

#### ART. 2.

1. Nell'articolo 321 del codice penale, come sostituito dall'articolo 11 della legge 26 aprile 1990 n. 86 dopo le parole « articolo 319-*bis* » sono inserite le seguenti: « nell'articolo 319-*ter* ».

(È approvato).

#### ART. 3.

1. Nell'articolo 322 del codice penale, come sostituito dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1990, n. 86, al secondo comma, dopo la parola « doveri, » sono inserite le seguenti: « il colpevole ».

(È approvato).

#### ART. 4.

1. All'articolo 357 del codice Penale, come sostituito dall'articolo 17 della legge 26 aprile 1990, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola « giurisdizionale » è sostituita dalla seguente: « giudiziaria »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione

X LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1992

e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

#### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Onorato e Covi: « Modifiche al codice penale in tema di delitti contro la pubblica amministrazione » (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (5707):

Presenti e votanti .....	27
Maggioranza .....	14

Hanno votato sì ..... 27

Hanno votato no ..... 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Abete, Alessi, Bargone, Binetti, Caroli, Sorice, Casini Pierferdinando, Ciconte, Drago, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Lecisci, Mastrantuono, Nenna D'Antonio, Nicotra, Orlandi, Paciullo, Pedrazzi Cipolla, Piccirillo, Recchia, Reina, Sapienza, Sinatra, Turco, Vacca, Vairo e Violante.

La seduta termina alle 14,05.

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

---

Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia il 25 febbraio 1992.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO